SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ---

(N. 164)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEGNANA, BUZIO e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Elevazione del limite previsto dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, riguardante provvedimenti a favore delle aree depresse e montane del centro-nord

Onorevoli Senatori. — Con l'articolo 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 è stato disposto che le nuove imprese artigiane e le nuove, piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto la produzione di beni e costituite nelle zone depresse indicate dalla legge stessa, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della nuova attività da ogni tributo diretto sul reddito.

Tale esenzione è limitata peraltro alle aziende il cui investimento in impianti fissi non superi i 2 miliardi di lire.

Questo beneficio è stato poi esteso con l'articolo 12 della legge alle aziende costituite nei territori montani, che sono stati parificati alle zone depresse.

L'esenzione fiscale dai tributi sul reddito ha come obiettivo di favorire il sorgere e lo svilupparsi di nuove iniziative produttive in località prive di risorse del settore industriale e di solito tributarie — per molta parte del reddito necessario ai loro abitanti — all'emigrazione sia permanente che stagionale.

La norma sancita dall'articolo 8 della legge n. 614 non faceva che confermare quanto già a suo tempo stabilito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, che aveva dato un certo avvio all'industrializzazione di zone generalmente prive di qualsiasi opificio industriale e suscettibili di insediamenti. Peraltro i risultati ottenuti con simile forma di incentivazione, pure unita alle agevolazioni creditizie previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, non sono state sufficienti ad imprimere, specie nelle zone montane, una ripresa adeguata a garantire l'occupazione della manodopera locale.

Il problema si è ancora più accentuato negli ultimi anni a causa del ridimensionamento del settore agricolo-forestale, che ha obbligato molta parte della manodopera finora ad esso addetta a cercare occupazione negli altri settori e poichè il settore secondario si è dimostrato incapace di assorbirla

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutta, vi è stato quell'eccessivo afflusso verso il settore dei servizi, specie verso il commercio, che ne ha accentuato la crisi strutturale, da cui tutta la comunità deve sopportare il peso.

In particolare si osserva che il limite di due miliardi a suo tempo posto dalla legge n. 614, se allora poteva essere sufficientemente indicativo, per una classificazione tra le cosiddette « medie » iniziative industriali, al giorno d'oggi è assolutamente insufficiente e per l'aumento notevole intervenuto nei costi sia immobiliari che del macchinario, e perchè il nuovo indirizzo socio-ecologico, che da qualche anno si sta imponendo all'attenzione di tutti i responsabili della vita politica, economica e amministrativa dello Stato ha notevolmente elevato i costi della realizzazione di qualsiasi stabilimento. In modo speciale per le iniziative dei settori di base, siderurgico, metallurgico e meccanico, le spese per la tutela dell'ambiente (depurazione dei fumi e delle esalazioni nocive nonchè depurazione delle acque di scarico) possono salire nell'ordine di centinaia di milioni.

È pertanto divenuto assolutamente inadeguato il limite di due miliardi che la legge n. 614 aveva fissato quale limite per le esenzioni fiscali. In quanto alla necessità sociale di mantenere o meglio di accelerare il ritmo di industrializzazione delle zone depresse montane, crediamo non vi sia bisogno di particolari illustrazioni per sottolinearne l'importanza.

Un'elevazione del limite da 2 a 5 miliardi d'investimento quale base per il calcolo delle esenzioni fiscali, sarebbe un notevole incentivo affinchè qualche iniziativa nei settori di base, sia pure di minore entità, possa essere distribuita anche in queste zone depresse o montane.

È infatti ormai assodato che l'affidare la trasformazione strutturale delle economie meno avanzate alla sola branca manifatturiera si è dimostrato non solo insufficiente ma talvolta anche dannoso date le ricorrenti crisi, cui questo tipo di industrie è sottoposto, mentre le lavorazioni di base oltre ad offrire maggiori garanzie per la stabilità dell'impiego della manodopera addetta possono servire da centro polarizzatore per lo sviluppo di industrie secondarie e di servizi connessi con il funzionamento delle industrie principali della zona.

Riteniamo quindi giustificata la proposta contenuta nel presente disegno di legge e confidiamo nell'approvazione dello stesso da parte degli onorevoli senatori. LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende il cui investimento in impianti fissi non superi comunque i 5 miliardi di lire ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Alle nuove imprese esercenti in territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalità previste dallo stesso articolo ove l'investimento in impianti fissi non superi i 5 miliardi di lire ».